L.R. 27-3-1998 n. 5

Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

TESTO VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE DAL COMUNE DI BELLUNO
Capo III - Programmazione, organizzazione e gestione del servizio idrico integrato **Art. 7** *Organizzazione del servizio idrico integrato.* 1. Gli enti locali partecipanti all'ambito, attraverso la forma di cooperazione individuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, organizzano il servizio idrico integrato al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 10 della *legge n. 36 del 1994*, l'Autorità d'ambito, provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato con un unico gestore. 3. Le concessioni previste al comma 3 dell'articolo 10 della *legge n. 36 del 1994* non possono essere prorogate o rinnovate.	
4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9.	4. Per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito e di qualità del servizio prestato all'utenza, l'Autorità d'ambito può organizzare il servizio idrico integrato anche prevedendo più soggetti gestori.
5. Nel caso di cui al comma 4, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, deve provvedere, per la porzione di territorio servita, alla gestione di tutte le fasi del servizio idrico integrato. 6. Nel caso di cui al comma 4, l'Autorità d'ambito individua il soggetto cui compete il compito di coordinamento fra gli enti gestori ed adotta ogni altra	

misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni. 7. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 4, l'Autorità d'ambito approva l'organizzazione del servizio idrico integrato, individuando, per le gestioni non salvaguardate o mantenute, le forme di gestione del servizio da scegliersi tra le seguenti, previste dalla *legge n. 142 del 1990:* concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata. 8. Nel caso in cui la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica di cui alla normativa vigente. 9. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio idrico integrato entro il termine di cui al comma 7, la Giunta regionale, previa diffida, provvede in luogo dell'Autorità d'ambito inadempiente.	7. Entro 12 mesi dall'approvazione del programma pluriennale degli interventi di cui all'art. 13, in considerazione della natura del bene acqua, l'Autorità d'ambito affida la gestione del servizio idrico integrato a: - società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano - società a partecipazione maggioritaria pubblica, nelle quali il socio privato venga scelto con procedure ad evidenza pubblica o mediante quotazione in borsa attraverso offerte pubbliche d'acquisto. **Abrogare commi 8 e 9**
Art. 8 *Regime di salvaguardia.* 1. L'Autorità d'ambito, in attuazione del comma 4 dell'articolo 9 della *legge n. 36 del 1994*, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell'ambito, può prevedere, su domanda degli enti locali proprietari, che l'organizzazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. 2. Al fine di assicurare il razionale utilizzo delle risorse idriche la salvaguardia deve avere carattere di temporaneità. 3. In caso di applicazione del comma 1 l'Autorità d'ambito: a) individua le gestioni da salvaguardare; b) definisce la durata della salvaguardia tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9;	

c) programma l'organizzazione e la gestione del servizio idrico a regime. 4. La salvaguardia delle gestioni esistenti non deve comportare pregiudizio per l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione complessiva dell'ambito, né comportare una significativa differenziazione tra le tariffe applicate alle utenze. 5. Ciascun ente gestore salvaguardato entro diciotto mesi dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10 deve provvedere, per la porzione di territorio servita, all'intera gestione del servizio idrico integrato così come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera f) della *legge n. 36 del 1994*. 6. Per assicurare, anche per la durata della salvaguardia, una gestione del servizio idrico integrato rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità su tutto il territorio di competenza, l'Autorità d'ambito può apportare le necessarie modifiche alla porzione di territorio servito dagli enti gestori salvaguardati, ricomprendendovi anche ulteriori comuni. 7. Non sono ammesse alla salvaguardia le gestioni in economia. 8. L'ente salvaguardato, con la stipula della convenzione di cui all'articolo 10, cessa di svolgere le funzioni e le competenze attribuite all'Autorità d'ambito dalla presente legge.	7. Nei Comuni montani, in considerazione delle particolari peculiarità del territorio, l'Autorità d'ambito può ammettere a salvaguardia gestioni in economia, a condizione che le stesse, nei successivi 12 mesi, siano conferite a società a partecipazione pubblica costituite secondo le modalità stabilite dall'art. 113 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali.
Art. 9 *Criteri per il razionale utilizzo delle risorse idriche.* 1. Al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse idriche e di assicurare una gestione dei servizi rispondente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'intero territorio regionale, le Autorità d'ambito organizzano il servizio idrico integrato di cui all'articolo 7 e disciplinano il regime di salvaguardia di cui all'articolo 8, tenuto conto anche dei criteri di cui al presente articolo.	**Art. 9** **Abrogare**

2. Nel caso di applicazione del comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire adeguate caratteristiche di efficienza, efficacia ed economicità della gestione e di qualità del servizio prestato all'utenza, ciascun soggetto gestore, con l'esclusione delle concessioni mantenute, serve parti geograficamente omogenee dell'ambito territoriale ottimale con almeno 200.000 abitanti serviti, intesi quale risultato della somma tra gli abitanti residenti e la media, su base annua, delle presenze turistiche [(5)]. 3. Nei territori montani, in considerazione delle particolari caratteristiche locali connesse con le peculiarità del territorio, in deroga a quanto previsto dal comma 2, l'Autorità d'ambito può provvedere, per la fase temporale della salvaguardia, alla gestione del servizio idrico integrato con soggetti gestori aventi scala territoriale corrispondente a quella delle Comunità montane. 4. Gli enti gestori oggetto della salvaguardia di cui al comma 4 dell'articolo 9 della *legge n. 36 del 1994* devono essere in possesso, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti minimi: a) essere una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale o un'azienda speciale o un consorzio, di cui agli articoli 22, 23 e 25 della *legge n. 142 del 1990*; b) gestire il servizio di acquedotto o di fognatura o di depurazione direttamente con una struttura di personale e mezzi organizzata per lo svolgimento delle funzioni e delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo; c) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza, valutati, basandosi su dati, indici e parametri desumibili da documenti ufficiali relativi agli ultimi tre esercizi dell'ente; d) aver soddisfatto, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, ad almeno una delle seguenti condizioni: 1) aver fornito il servizio di acquedotto o di fognatura, ad almeno 25.000 abitanti residenti;	

2) aver erogato almeno 2,5 milioni di metri cubi annui di acqua potabile; 3) essere dotati di almeno un impianto di depurazione il cui esercizio risulti complessivamente autorizzato per almeno 50.000 abitanti equivalenti; e) aver rispettato, nell'esercizio precedente a quello di entrata in vigore della presente legge, i livelli minimi dei servizi, così come individuati dal *D.P.C.M. 4 marzo 1996*. 5. L'Autorità d'ambito persegue l'obiettivo di superare la fase temporanea della salvaguardia e di addivenire alla gestione a regime del servizio idrico integrato entro quattro anni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 10.	
Art. 12 *Tariffa.* 1. La tariffa è determinata dall'Autorità d'ambito sulla scorta dei criteri e metodi di cui agli articoli 13, 14 e 15 della *legge n. 36 del 1994* e del *D.M. 1° agosto 1996* del Ministro dei lavori pubblici; essa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è unica per ciascuna gestione. 2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio e il razionale utilizzo della risorsa, l'Autorità d'ambito può articolare la tariffa per fasce territoriali, per tipologia d'utenza, per scaglioni di reddito, nonché per fasce progressive di consumo.	3. In applicazione del principio di solidarietà, le Autorità degli ambiti territoriali che attingono a sorgenti idriche e ad impianti ricadenti in Comuni montani non appartenenti allo stesso 'Ambito, destinano una quota della tariffa, in misura non inferiore al 5 per cento, alla difesa idrogeologica delle zone montane. Tali fondi sono devoluti alla Provincia a cui appartengono i suddetti Comuni montani, per finanziare accordi di programma con gli Enti locali finalizzati alla tutela delle risorse idriche e ad attività di minuta manutenzione del territorio.

Art. 17 *Comitati consultivi degli utenti.* 1. Entro centottanta giorni dalla loro costituzione, le Autorità d'ambito costituiscono comitati consultivi degli utenti per il controllo della qualità dei servizi idrici, anche prevedendone l'articolazione per gestioni. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana una direttiva contenente criteri in ordine alla composizione, costituzione e funzionamento dei comitati previsti al comma 1. 3. Ciascuna Autorità d'ambito garantisce comunque la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 alla elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei soggetti gestori.	1. Le Autorità d'ambito assicurano la diffusione dell'informazione sull'organizzazione dei servizio idrico integrato. Promuovono la partecipazione dei cittadini, singoli e associati e favoriscono le iniziative utili a sviluppare la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi. 2 Prima dell'affidamento del servizio, le Autorità d'ambito costituiscono, con proprio regolamento, comitati consultivi degli utenti a cui partecipano le parti sociali, le organizzazioni dei consumatori e le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative nel territorio. 3. In particolare i comitati consultivi degli utenti, istituiti eventualmente anche per gestioni, formulano proposte ed esprimono parere preventivo sulle linee fondamentali dei contratti di servizio, sull'articolazione delle tariffe e sulla loro revisione periodica, sull'istituzione di sistemi per la segnalazione, da parte degli utenti, dei reclami nei confronti dei gestori, sulle carte di servizio, sui sistemi di monitoraggio della qualità del servizio percepita dagli utenti. 4. Le Autorità d'ambito favoriscono la costituzione di apposite commissioni conciliative *(Ombudsman)* a cui gli utenti possono rivolgersi in caso di reclamo nei confronti dei gestori. 5. Le Autorità d'ambito garantiscono la partecipazione dei comitati consultivi degli utenti all'elaborazione della carta di servizio da parte dei soggetti gestori. 6. Le spese di funzionamento dei comitati consultivi degli utenti sono a carico del bilancio annuale delle Autorità d'ambito.